

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA N. 2 / 2026

In data 10/07/2026 alle ore 20,30, presso la sede legale dell'Associazione "INTRECCI", sita in Calcio (BG), Via Don Ultimo Mangora n. 13/A, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci, regolarmente convocata, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:



- 1. Esame delle osservazioni formulate dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) della Provincia di Bergamo nell'ambito del procedimento di iscrizione dell'Associazione.***
- 2. Approvazione delle modifiche allo Statuto sociale necessarie per l'adeguamento alle osservazioni formulate dall'Ufficio RUNTS.***
- 3. Varie ed eventuali.***

Il Presidente constata e dichiara che:

- la convocazione è stata effettuata nei termini previsti dallo Statuto;
- sono presenti n. 7 associati aventi diritto di voto, come da foglio presenze allegato;
- l'Assemblea è validamente costituita.

Il Presidente apre quindi la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente informa l'Assemblea che, nell'ambito del procedimento di iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Provincia di Bergamo ha richiesto alcune modifiche statutarie finalizzate ad adeguare il testo

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA N. 2 \ 2026

In data 10/07/2026 alle ore 20,30, presso la sede legale dell'Associazione "INTRECCI", sita in Calcio (BG), Via Don Ultimo Mangora n. 13/A, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci, regolarmente convocata, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Esame delle osservazioni formulate dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNT2) della Provincia di Bergamo nell'ambito del procedimento di iscrizione dell'Associazione.

2. Approvazione delle modifiche allo Statuto sociale necessarie per l'adeguamento alle osservazioni formulate dall'Ufficio RUNT2.

3. Voti ed eventuali.

Il Presidente constata e dichiara che:

- la convocazione è stata effettuata nei termini previsti dallo Statuto;
- sono presenti n. 7 associati aventi diritto di voto, come da foglio presenze allegato;
- l'Assemblea è validamente costituita.

Il Presidente apre quindi la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente informa l'Assemblea che, nell'ambito del procedimento di iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Provincia di Bergamo ha richiesto alcune modifiche statutarie finalizzate ad adeguare il testo

alle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Vengono illustrate puntualmente tutte le modifiche apportate allo Statuto.

Dopo ampia discussione,

L'ASSEMBLEA DELIBERA

- di approvare integralmente il nuovo testo dello Statuto sociale allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che le modifiche sono finalizzate esclusivamente all'adeguamento dello Statuto alle osservazioni formulate dall'Ufficio RUNTS e alla normativa vigente.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 22,30.

Il Presidente

Francesco Toni

Il segretario

Greta Solini



Registrato a CHIARI
il 13/04/2026
al n. 421, serie 3
esatti €
IL DIRETTORE

Il Funzionario Tributario
(Maria Malorino)

Vengono illustrate puntualmente tutte le modifiche apportate allo Statuto.

Dopo ampia discussione,

L'ASSEMBLEA DELIBERA

- di approvare integralmente il nuovo testo dello Statuto sociale allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale;
 - di dare atto che le modifiche sono finalizzate esclusivamente all'adeguamento dello Statuto alle osservazioni formulate dall'Ufficio RUNTS e alla normativa vigente.
- Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 22,30.

Il Presidente

Franco Tosi

Il segretario

Roberto Zola

Registrazione a CURARE
il 13/07/2017
in data 13/07/2017
scaduto il 13/07/2017
a CURARE



Il Funzionario Tributarlo
(Carlo Malinno)

FOGLIO FIRME ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 10/07/2026

Risultano presenti i seguenti soci:

- Francesca Terzi

Francesca Terzi

- Diego Salini

Diego Salini

- Mattia Salini

Mattia Salini

- Giovanni Battista Salini

Salini Giovanni Battista

- Maria Rita Spreafico

Spreafico Maria Rita

- Simona Salini

Salini Simona

- Giulia Salini

Giulia Salini

ILLO FIRME ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLO 07/2028



Risultano presenti i seguenti soci:

- Francesca Terzi
- Diego Salini
- Maria Salini
- Giovanni Battista Salini
- Maria Rita Spreafico
- Simona Salini
- Giulia Salini

Francesca Terzi
Diego Salini
Maria Salini
Giovanni Battista Salini
Maria Rita Spreafico
Simona Salini
Giulia Salini

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "INTRECCI"

PARAGRAFO I

DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITA', ATTIVITA' E DURATA

ART. 1) DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni è costituita un'associazione di promozione sociale sotto la denominazione: "Intrecci"

ART. 2) SEDE

La sede dell'Associazione è stabilita nel Comune di Calcio (BG), con indirizzo in Via Don Ultimo Mangora n. 13/A.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, succursali, agenzie, depositi e unità locali, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni; la relativa istituzione, soppressione o variazione sarà comunicata al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nei termini di legge.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica del presente Statuto, fermo restando l'obbligo di effettuare le comunicazioni previste dalla normativa vigente.

ART. 3) FINALITA' E ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione di promozione sociale persegue, **senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**, promuovendo la crescita culturale, educativa, sociale e ambientale della comunità attraverso la ricerca, la formazione, la sperimentazione, la documentazione, la divulgazione culturale e la costruzione di reti tra persone, istituzioni e territorio.

L'Associazione opera per favorire lo sviluppo di comunità educanti, promuovendo la collaborazione tra scuole, famiglie, università, enti pubblici, enti del Terzo Settore, imprese, professionisti e cittadini, nella convinzione che l'educazione rappresenti uno strumento fondamentale di crescita della persona e della collettività.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni, con particolare riferimento alle seguenti:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente, all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali nel rispetto della normativa vigente e senza svolgimento di attività riservate ai sensi della legislazione ambientale. Alla diffusione della cultura della sostenibilità ambientale, mediante iniziative educative, formative e culturali orientate al riuso creativo, all'economia circolare e alla valorizzazione dei materiali di recupero, dei sottoprodotti e dei materiali naturali, nel rispetto della normativa vigente;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale.

Per il perseguimento delle suddette attività di interesse generale l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) organizza e realizza attività di formazione, aggiornamento professionale, ricerca, consulenza,

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "INTRECCI"

PARAGRAFO I

DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITÀ, ATTIVITÀ E DURATA

ART. 1) DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni è costituita una associazione di promozione sociale sotto la denominazione: "Intrecci".

ART. 2) SEDE

La sede dell'Associazione è stabilita nel Comune di Calco (BG) con indirizzo in Via Don Ubaldo Margara

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, agenzie, depositi e unità locali, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, la relativa istituzione, soppressione o variazione comunicata al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nei termini di legge.

L'affermazione della sede legale all'interno del medesimo Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica del presente Statuto, fermo restando l'obbligo di effettuare le comunicazioni previste dalla normativa vigente.

ART. 3) FINALITÀ E ATTIVITÀ

Al sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'Associazione di promozione sociale persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo la crescita culturale, educativa, sociale e ambientale della comunità attraverso la ricerca, la formazione, la sperimentazione, la documentazione, la divulgazione culturale e la costruzione di reti tra persone, istituzioni e territori.

L'Associazione opera per favorire lo sviluppo di comunità educanti, promuovendo la collaborazione tra scuole, famiglie, università, enti pubblici, enti del Terzo Settore, imprese, professionisti e cittadini, nella convinzione che l'educazione rappresenta uno strumento fondamentale di crescita della persona e della collettività.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni, con particolare riferimento alle seguenti:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

e) interventi e servizi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente, all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali nel rispetto della normativa vigente e senza svolgimento di attività riservate ai sensi della legislazione ambientale. Alla diffusione della cultura della sostenibilità ambientale, mediante iniziative educative, formative e culturali orientate al riuso creativo, all'economia circolare e alla valorizzazione dei materiali di recupero, dei sottoprodotti e dei materiali naturali, nel rispetto della normativa vigente;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale.

Per il perseguimento delle suddette attività di interesse generale l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) organizza e realizza attività di formazione, aggiornamento professionale, ricerca, consulenza,

sperimentazione, documentazione e divulgazione rivolte a insegnanti, educatori, dirigenti scolastici, operatori sociali, studenti, famiglie e cittadini;

- **b) progetta e realizza laboratori, atelier, percorsi educativi, seminari, convegni, conferenze, workshop, mostre, eventi culturali, manifestazioni**, iniziative di sensibilizzazione e attività divulgative;
- **c) promuove e realizza studi, ricerche, osservazioni, sperimentazioni pedagogiche e attività di documentazione** nei settori educativo, artistico, culturale, ambientale e sociale, anche in collaborazione con università, istituzioni scolastiche, enti pubblici, enti del Terzo Settore, fondazioni, imprese e altri soggetti pubblici e privati;
- **d) promuove il recupero, il riuso creativo, la valorizzazione, la catalogazione, la distribuzione e l'utilizzo educativo di materiali di recupero**, sottoprodotti e materiali naturali, favorendone l'impiego in attività educative, artistiche, culturali, sociali e formative;
- **e) realizza pubblicazioni, materiali editoriali, contenuti digitali, banche dati, piattaforme informative e strumenti didattici** destinati alla diffusione della cultura educativa, scientifica e ambientale;
- **f) sviluppa reti di collaborazione, partenariati, convenzioni e accordi** con enti pubblici, istituzioni scolastiche, università, imprese, fondazioni, associazioni e altri soggetti, anche a livello nazionale ed internazionale;
- **g) promuove e realizza progetti finanziati** da enti pubblici e privati, fondi regionali, nazionali, europei ed internazionali coerenti con le finalità istituzionali;
- **h) svolge ogni altra attività direttamente connessa o strumentale** al perseguimento delle finalità istituzionali consentita dalla normativa vigente.
- **L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale**, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 117/2017, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. L'individuazione delle attività diverse è demandata al Consiglio Direttivo, che vi provvede nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
- **L'Associazione può altresì effettuare raccolte fondi** ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 117/2017 e svolgere ogni altra attività consentita dalla legge purché coerente con le finalità statutarie.

ART. 4) DURATA

L'associazione è contratta a tempo indeterminato. Ogni associato potrà recedere dall'associazione, secondo quanto previsto dall'art. 13 dello statuto.

PARAGRAFO II **FONDO COMUNE E RISORSE**

ART. 5 - FONDO COMUNE E RISORSE DELL'ASSOCIAZIONE

Il fondo comune dell'Associazione è costituito dai contributi degli associati, dai beni acquistati con tali contributi e da ogni altro bene o diritto acquisito dall'Associazione.

Il fondo comune, unitamente a ogni ricavo, rendita, provento, entrata o altra risorsa comunque denominata, è destinato esclusivamente allo svolgimento delle attività statutarie e al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

Il fondo comune può essere incrementato mediante:

- a) quote associative;
- b) contributi degli associati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, di enti pubblici o privati;
- d) donazioni, erogazioni liberali, lasciti testamentari e successioni;
- e) proventi derivanti dalle attività di interesse generale, dalle eventuali attività diverse e dalle raccolte fondi svolte nel rispetto della normativa vigente;
- f) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'Associazione e consentita dalla legge.



- sperimentazione, documentazione e divulgazione rivolte a insegnanti, educatori, dirigenti scolastici, operatori sociali, studenti, famiglie e cittadini;
- b) progetta e realizza laboratori, atelier, percorsi educativi, seminari, convegni, conferenze, workshop, mostre, eventi culturali, manifestazioni, iniziative di sensibilizzazione e attività divulgative;
- c) promuove e realizza studi, ricerche, osservazioni, sperimentazioni pedagogiche e attività di documentazione nel settore educativo, artistico, culturale, ambientale e sociale, anche in collaborazione con università, istituzioni scolastiche, enti pubblici, enti del Terzo Settore, fondazioni, imprese e altri soggetti pubblici e privati;
- d) promuove il recupero, il riuso creativo, la valorizzazione, la catalogazione, la distribuzione e l'utilizzo educativo di materiali di recupero, sottoprodotti e materiali naturali;
- e) promuove l'impiego in attività educative, artistiche, culturali, sociali e formative;
- f) realizza pubblicazioni, materiali editoriali, contenuti digitali, banche dati, piattaforme e strumenti didattici destinati alla diffusione della cultura educativa, scientifica e tecnologica;
- g) sviluppa reti di collaborazione, partnership, convenzioni e accordi con enti pubblici, istituzioni scolastiche, università, imprese, fondazioni, associazioni e altri soggetti, anche a livello nazionale ed internazionale;
- h) promuove e realizza progetti finanziati da enti pubblici e privati, fondi regionali, nazionali, europei ed internazionali coerenti con le finalità istituzionali;
- i) svolge ogni altra attività direttamente connessa o strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali consentita dalla normativa vigente.
- L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 117/2017, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. L'individuazione delle attività diverse è demandata al Consiglio Direttivo, che vi provvede nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
- L'Associazione può altresì effettuare raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 117/2017 e svolgere ogni altra attività consentita dalla legge purché coerente con le finalità statutarie.

ART. 4) DURATA

L'associazione è contratta a tempo indeterminato. Ogni associato potrà recedere dall'associazione secondo quanto previsto dall'art. 13 dello statuto.

**PARAGRAFO II
FONDO COMUNE E RISORSE**

ART. 2 - FONDO COMUNE E RISORSE DELL'ASSOCIAZIONE

Il fondo comune dell'Associazione è costituito dai contributi degli associati, dai beni acquistati con tali contributi e da ogni altro bene o diritto acquisito dall'Associazione.

Il fondo comune, unitamente a ogni ricavo, rendita, provento, entrata o altra risorsa comunque denominata, è destinato esclusivamente allo svolgimento delle attività statutarie e al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

Il fondo comune può essere incrementato mediante:

- a) quote associative;
- b) contributi degli associati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, di enti pubblici o privati;
- d) donazioni, erogazioni liberali, lasciti testamentari e successioni;
- e) proventi derivanti dalle attività di interesse generale, dalle eventuali attività diverse e dalle raccolte fondi svolte nel rispetto della normativa vigente;
- f) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'Associazione e consentita dalla legge.

Per tutta la durata dell'Associazione gli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretendere una quota in caso di recesso, esclusione o scioglimento del rapporto associativo. L'Associazione può effettuare attività di raccolta fondi e ricevere donazioni, contributi, erogazioni liberali e lasciti testamentari nel rispetto degli articoli 7 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e della normativa vigente.

ART. 6 - LAVORATORI

Ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le Associazioni di Promozione Sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche rese dai propri associati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5, del medesimo decreto.

L'impiego di lavoratori è consentito esclusivamente quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale, del perseguimento delle finalità statutarie o del regolare funzionamento dell'Associazione.

In conformità all'art. 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, come modificato dalla Legge 4 luglio 2024, n. 104, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività dell'Associazione non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari oppure al venti per cento del numero degli associati.

PARAGRAFO III ASSOCIATI

ART. 7) REQUISITI E CONDIZIONI

L'Associazione è aperta a un numero illimitato di associati. In ogni caso, ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il numero degli associati non deve essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.

Ai sensi dell'art. 35, comma 1 bis, d.lgs. n. 117 del 2017, se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel precedente comma, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Ai sensi dell'art. 35, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017, possono essere associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Gli associati sono tenuti a condividere le finalità dell'Associazione, a rispettarne il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali.

ART. 8) AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI

Possono essere ammessi all'Associazione le persone fisiche, le Associazioni di Promozione Sociale e gli altri Enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Statuto, che condividano le finalità dell'Associazione e si impegnino a perseguirle.

Chi intende essere ammesso quale associato deve presentare al Consiglio Direttivo apposita domanda scritta contenente:

- a) in caso di persona fisica, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, il codice fiscale e gli eventuali recapiti;
- b) in caso di ente, la denominazione, la sede legale, il codice fiscale, l'eventuale partita IVA, le generalità del legale rappresentante e la deliberazione dell'organo competente con la quale viene richiesta l'adesione all'Associazione;
- c) la dichiarazione di conoscere, condividere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e di impegnarsi ad osservare le deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali.



Per tutte le durata dell'Associazione gli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretendere una quota in caso di recesso, esclusione o scioglimento del rapporto associativo. L'Associazione può effettuare attività di raccolta fondi e ricevere donazioni, contributi, erogazioni liberali e lasciti testamentari nel rispetto degli articoli 7 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e della normativa vigente.

ART. 6 - LAVORATORI

Al sensi dell'art. 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le Associazioni di Promozione Sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche rese dai propri associati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 2, del medesimo decreto.

L'impiego di lavoratori è consentito esclusivamente quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale, del perseguimento delle finalità statutarie o del regolare funzionamento dell'Associazione.

Al sensi dell'art. 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, come modificato dalla Legge 4 agosto 2017, n. 104, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività dell'Associazione non può essere superiore al venti per cento del numero dei volontari oppure al venti per cento del numero degli

**PARAGRAFII
ASSOCIATI**

ART. 71 REQUISITI E CONDIZIONI

L'Associazione è aperta a un numero illimitato di associati. In ogni caso, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 117 del 2017, il numero degli associati non deve essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.

Al sensi dell'art. 32, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 117 del 2017, se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel precedente comma, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Al sensi dell'art. 32, comma 3, del D.Lgs. n. 117 del 2017, possono essere associati tutti enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Gli associati sono tenuti a condividere le finalità dell'Associazione, a rispettarne il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali.

ART. 81 AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI

Possono essere ammessi all'Associazione le persone fisiche, le Associazioni di Promozione Sociale e gli altri Enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Statuto, che condividano le finalità dell'Associazione e si impegnino a perseguirle.

Chi intende essere ammesso quale associato deve presentare al Consiglio Direttivo apposita domanda scritta contenente:

a) in caso di persona fisica, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, il codice fiscale e gli eventuali recapiti;

b) in caso di ente, la denominazione, la sede legale, il codice fiscale, l'eventuale partita IVA, le generalità del legale rappresentante e la deliberazione dell'organo competente con la quale viene richiesta l'adesione all'Associazione;

c) la dichiarazione di conoscere, condividere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e di impegnarsi ad osservare le deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione verificando la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Statuto, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione e con le attività di interesse generale esercitate.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli associati. La qualità di associato si acquista dalla data della deliberazione favorevole del Consiglio Direttivo e dall'iscrizione nel Libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare sulla domanda di ammissione entro sessanta giorni dalla sua presentazione.

L'eventuale deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla deliberazione.

Ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, contro il provvedimento di rigetto della domanda di ammissione l'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera in occasione della prima riunione utile.

L'ammissione all'Associazione non può essere temporanea. Tutti gli associati acquisiscono i medesimi diritti e assumono i medesimi doveri previsti dal presente Statuto, nel rispetto del principio di uguaglianza e di non discriminazione.

ART. 9) DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri e partecipano alla vita dell'Associazione nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali.

Gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa, di essere informati sulle attività promosse dall'Associazione, di frequentarne i locali secondo le modalità stabilite dagli organi competenti e di usufruire delle iniziative e dei servizi istituzionali.

Tutti gli associati hanno diritto di partecipare all'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il diritto di voto in Assemblea spetta agli associati iscritti nel Libro degli associati da almeno tre mesi, purché in regola con il versamento della quota associativa eventualmente dovuta.

Gli associati hanno inoltre diritto di:

- a) eleggere gli organi sociali ed essere eletti alle cariche associative, nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto;
- b) esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dal successivo art. 32 del presente Statuto;
- c) formulare proposte agli organi sociali e contribuire alla realizzazione delle attività associative;
- d) recedere in qualsiasi momento dall'Associazione mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.

Gli associati sono tenuti a:

- a) osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali;
- b) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- c) contribuire, secondo le proprie possibilità, al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione;
- d) versare la quota associativa annuale, qualora prevista.

d) versare la quota associativa annuale, qualora prevista;

utilità sociale dell'Associazione;

c) contribuire, secondo le proprie possibilità, al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione;

b) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;

adottate dagli organi sociali;

a) osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali;

Gli associati hanno inoltre diritto di:

della quota associativa eventualmente dovuta.

agli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi, purché in regola con il versamento

Al sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il diritto di voto in Assemblea spetta

Tutti gli associati hanno diritto di partecipare all'Assemblea.

compenti e di usufruire delle iniziative e dei servizi istituzionali.

promosse dall'Associazione, di frequentare i locali secondo le modalità stabilite dagli organi

Gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa, di essere informati sulle attività

deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali.

rispetto delle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri e partecipano alla vita dell'Associazione nel

DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Al sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, contro il provvedimento di rigetto della

giornata della deliberazione.

L'eventuale deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro sessanta

giorni dalla deliberazione.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare sulla domanda di ammissione verificando la sussistenza dei requisiti



ART. 10) OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il dovere di:

- a) osservare le disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali;
- b) contribuire al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione, partecipando alla vita associativa secondo le proprie possibilità;
- c) versare, ove prevista, la quota associativa annuale nella misura, con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- d) mantenere comportamenti conformi alle finalità dell'Associazione e improntati ai principi di correttezza, collaborazione e rispetto reciproco;
- e) non arrecare danni morali, materiali o patrimoniali all'Associazione.

ART. 11) DIVIETO DI TRASFERIMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa è personale, non è trasferibile a qualsiasi titolo e non è rivalutabile.

Le quote associative versate non sono rimborsabili, salvo quanto previsto da inderogabili disposizioni di legge.

ART. 12) PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per:

- a) recesso;
- b) esclusione;
- c) decesso della persona fisica;
- d) estinzione o scioglimento dell'ente associato.

La perdita della qualità di associato comporta la cancellazione dal Libro degli associati.

ART. 13) RECESSO

L'associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.

Il recesso ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione, fermo restando l'obbligo di corrispondere l'eventuale quota associativa dovuta per l'anno sociale in corso.

L'associato che recede, viene escluso o comunque cessa di far parte dell'Associazione non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né può vantare alcun diritto sul fondo comune o sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 14) ESCLUSIONE

L'associato può essere escluso dall'Associazione per gravi motivi, deliberati dal Consiglio Direttivo.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo:

- comportamenti contrari alle finalità associative;
- violazioni dello statuto o dei regolamenti interni;
- condotte che arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- morosità nel pagamento della quota associativa protratta oltre il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato per iscritto all'associato interessato, il quale può presentare ricorso all'Assemblea entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'Assemblea decide sul ricorso nella prima riunione utile.

ART. 10) OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il dovere di:

- a) osservare le disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali;
- b) contribuire al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione, partecipando alla vita associativa secondo le proprie possibilità;
- c) versare, ove previsto, la quota associativa annuale nella misura, con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- d) mantenere comportamenti conformi alle finalità dell'Associazione e improntati ai principi di correttezza, collaborazione e rispetto reciproco;

non arrecare danni morali, materiali o patrimoniali all'Associazione.

DIVIETO DI TRASFERIMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa è personale, non è trasferibile a qualsiasi titolo e non è rivalutabile. Le quote associate versate non sono rimborsabili, salvo quanto previsto da interrogabili disposizioni.



ART. 12) PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per:

- a) recesso;
- b) esclusione;
- c) decesso della persona fisica;
- d) estinzione o scioglimento dell'ente associato.

La perdita della qualità di associato comporta la cancellazione dal Libro degli associati.

ART. 13) RECESSO

L'associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione, fermo restando l'obbligo di corrispondere l'eventuale quota associativa dovuta per l'anno sociale in corso. L'associato che recede, viene escluso o comunque cessa di far parte dell'Associazione non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né può vantare alcun diritto sul fondo comune o sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 14) ESCLUSIONE

L'associato può essere escluso dall'Associazione per gravi motivi, deliberati dal Consiglio Direttivo. Costituiscono gravi motivi a titolo esemplificativo:

- comportamenti contrari alle finalità associative;
- violazioni dello statuto o dei regolamenti interni;
- condotte che arrecano danni morali o materiali all'Associazione;
- morosità nel pagamento della quota associativa protratta oltre il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato per iscritto all'associato interessato, il quale può presentare ricorso all'Assemblea entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. L'Assemblea decide sul ricorso nella prima riunione utile.

PARAGRAFO IV

VOLONTARIATO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

ART. 15) VOLONTARI E RAPPORTI DI LAVORO

L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, può avvalersi anche dell'attività di volontari non associati.

I volontari svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretti, ed esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle deliberazioni dell'Associazione.

Ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito intercorrente con l'Associazione.

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono iscritti nell'apposito Registro dei volontari, tenuto dall'Associazione ai sensi della normativa vigente.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche rese dai propri associati, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

Ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, come modificato dalla normativa vigente, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività dell'Associazione non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari oppure al venti per cento del numero degli associati.

ART. 16) RIMBORSO SPESE

Ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente e dagli eventuali regolamenti adottati dall'Associazione.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17, commi 4 e 4-bis, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, possono essere ammessi rimborsi delle spese sostenute dal volontario anche a fronte di autocertificazione, purché ricorrano i presupposti, i limiti e le condizioni previsti dalla normativa vigente e previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 17) ASSICURAZIONE DEL VOLONTARIO

L'Associazione provvede ad assicurare i propri volontari, ai sensi degli artt. 17 e 18 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 ottobre 2021, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'assicurazione è obbligatoria per tutti i volontari che prestano la propria attività in favore dell'Associazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Associazione provvede inoltre agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di Registro dei volontari e di copertura assicurativa.

PARAGRAFO IV

VOLONTARIATO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

ART. 121 VOLONTARI E RAPPORTI DI LAVORO

L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, può avvalersi anche dell'attività di volontari non associati. I volontari svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretti, ed esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nel limiti e con le modalità previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle deliberazioni dell'Associazione.

Art. 17, comma 2, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la qualità di volontario è con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro lavoro retribuito intercorrente con l'Associazione.

Le attività svolte da loro attività in modo non occasionale sono iscritte nell'apposito Registro dei volontari tenuto dall'Associazione ai sensi della normativa vigente.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche rese dai propri associati, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

Ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, come modificato dalla normativa vigente, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività dell'Associazione non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari oppure al venti per cento del numero degli associati.

ART. 120 RIMBORSO SPESE

Ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente e dagli eventuali regolamenti adottati dall'Associazione.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Ai sensi dell'art. 17, commi 4 e 4-bis, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, possono essere ammessi rimborsi delle spese sostenute dal volontario anche a fronte di autocertificazione, purché ricorrano i presupposti, i limiti e le condizioni previsti dalla normativa vigente e previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

ART. 121 ASSICURAZIONE DEL VOLONTARIO

L'Associazione provvede ad assicurare i propri volontari, ai sensi degli artt. 17 e 18 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 ottobre 2017, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'assicurazione è obbligatoria per tutti i volontari che prestano la propria attività in favore dell'Associazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Associazione provvede inoltre agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di Registro dei volontari e di copertura assicurativa.



PARAGRAFO V

ASSEMBLEA

ART. 18) ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge, dal presente Statuto e sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- b) la nomina e la revoca, nei casi previsti dalla legge, dell'Organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) l'approvazione del bilancio di esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale;
- d) la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) la deliberazione sui ricorsi presentati dagli aspiranti associati avverso il diniego di ammissione e dagli associati avverso il provvedimento di esclusione, nei casi previsti dal presente Statuto;
- f) le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente Statuto;
- g) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- h) la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione;
- i) l'approvazione degli eventuali regolamenti interni e del regolamento dei lavori assembleari;
- l) ogni altra materia attribuita dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

ART. 19) DIRITTO DI VOTO

Ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti nel Libro degli associati da almeno tre mesi, purché in regola con il versamento della quota associativa eventualmente dovuta, salvo che il presente Statuto preveda un termine inferiore.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Gli associati che ricoprono la carica di amministratore non hanno diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti l'approvazione del bilancio, qualora si trovino in situazione di conflitto di interessi, né nelle deliberazioni concernenti la loro responsabilità.

Ai componenti degli organi sociali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conflitto di interessi previste dall'art. 2373 del Codice Civile.

ART. 20) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo, mediante avviso scritto trasmesso agli associati con modalità idonee a garantirne la ricezione, anche tramite posta elettronica ordinaria, pubblicazione sul sito istituzionale dell'Associazione o altri strumenti telematici.

L'avviso di convocazione è trasmesso almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. In caso di particolare urgenza, il termine può essere ridotto a cinque giorni.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il maggior termine eventualmente consentito dalla legge, ricorrendone i presupposti. Nei casi previsti dalla normativa vigente, approva altresì il bilancio sociale.

L'Assemblea è inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto, ai sensi dell'art. 20 del Codice Civile.

ART. 181 ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge, dal presente Statuto e sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Sono di competenza dell'Assemblea:
a) la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
b) la nomina e la revoca, nei casi previsti dalla legge, dell'Organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) l'approvazione del bilancio di esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale;
d) l'approvazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esecuzione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
e) l'approvazione sul ricorso presentato dagli aspiranti associati avverso il divieto di ammissione e l'eventuale provvedimento di esclusione, nei casi previsti dal presente Statuto;
f) l'approvazione dell'atto costitutivo e del presente Statuto;
g) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
h) la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione;
i) l'approvazione degli eventuali regolamenti interni e del regolamento dei lavori assembleari;
l) ogni altra materia attribuita dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.



ART. 182 DIRITTO DI VOTO

Al sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti nel Libro degli associati da almeno tre mesi, purché in regola con il versamento della quota associativa annualmente dovuta, salvo che il presente Statuto preveda un termine inferiore.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.
Gli associati che ricoprono la carica di amministratore non hanno diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti l'approvazione del bilancio, qualora si trovino in situazione di conflitto di interessi o nelle deliberazioni concernenti la loro responsabilità.
Ai componenti degli organi sociali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conflitto di interessi previste dall'art. 2373 del Codice Civile.

ART. 201 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo, mediante avviso scritto trasmesso agli associati con modalità idonee a garantire la ricezione, anche tramite posta elettronica ordinaria, pubblicazione sul sito istituzionale dell'Associazione o altri strumenti telematici. L'avviso di convocazione è trasmesso almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. In caso di particolare urgenza, il termine può essere ridotto a cinque giorni.
L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio entro centomila giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il maggior termine eventualmente consentito dalla legge, ricorrendone i presupposti. Nei casi previsti dalla normativa vigente, approva altresì il bilancio sociale.
L'Assemblea è inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto, ai sensi dell'art. 20 del Codice Civile.

L'Assemblea può svolgersi anche in luogo diverso dalla sede sociale ovvero mediante mezzi di telecomunicazione o in modalità esclusivamente telematica, purché siano garantiti:

- l'identificazione dei partecipanti;
- la loro effettiva partecipazione alla discussione;
- l'esercizio del diritto di voto;
- la regolare formazione del verbale.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione, l'ordine del giorno e le modalità di partecipazione. Può inoltre indicare la data della seconda convocazione, che non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima.

ART. 21) QUORUM DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si considera validamente costituita, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti o rappresentati tutti gli associati aventi diritto di voto e siano presenti o informati tutti i componenti del Consiglio Direttivo, purché nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi, salvo che la legge o il presente Statuto prevedano maggioranze diverse.

ART. 22) MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per le deliberazioni aventi ad oggetto modifiche dello statuto, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

ART. 23) TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

La trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea straordinaria nel rispetto delle maggioranze previste dal presente Statuto, dal Codice Civile, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalla normativa vigente.

L'associato che non abbia concorso all'approvazione della deliberazione può esercitare il diritto di recesso mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla deliberazione.

Il recesso produce effetto dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Associazione.

Restano ferme le ulteriori disposizioni previste dal Codice Civile, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalla normativa vigente.

ART. 24) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ove nominato, ovvero da altro associato designato dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina un Segretario verbalizzante e, qualora necessario, uno o più scrutatori, anche tra persone non associate.

Spetta al Presidente dell'Assemblea:

- verificare la regolare costituzione dell'Assemblea;
- accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti;

- accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti;
- verificare la regolare costituzione dell'Assemblea;

Spetta al Presidente dell'Assemblea:

persone non associate.

L'Assemblea nomina un segretario verbalizzante e, qualora necessario, uno o più scrutatori, anche tra persone non associate.

L'Assemblea nomina, o delega, un altro associato designato dall'Assemblea.

Il Presidente è presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, o da un altro associato designato dall'Assemblea.

ART. 241 SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Restano ferme le ulteriori disposizioni previste dal Codice Civile, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalla normativa vigente.

Il recesso produce effetto dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Associazione.

La deliberazione che non abbia concorso all'approvazione della deliberazione può esercitare il diritto di recesso mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla deliberazione.

Il recesso produce effetto dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Associazione.

La trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea straordinaria nel rispetto delle maggioranze previste dal presente Statuto, dal Codice Civile, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalla normativa vigente.

ART. 251 TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

Lavorare di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Per le deliberazioni aventi ad oggetto modifiche dello statuto, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 261 MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo statuto prevede maggioranze diverse.

La convocazione dell'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi.

Al sensi dell'art. 21 del Codice Civile, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi.

L'Assemblea si considera validamente costituita, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti o rappresentati tutti gli associati aventi diritto di voto e siano presenti o informati tutti i componenti del Consiglio Direttivo, purché nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 271 QUORUM DELL'ASSEMBLEA

svolgarsi nello stesso giorno fissato per la prima.

modalità di partecipazione. Può inoltre indicare la data della seconda convocazione, che non può svolgersi di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione, l'ordine del giorno e le modalità di partecipazione.

- la regolare formazione del verbaio;
- l'esercizio del diritto di voto;
- la loro effettiva partecipazione alla discussione;
- l'identificazione dei partecipanti;

La convocazione o in modalità esclusivamente telematica, purché siano garantiti:

L'Assemblea può svolgersi anche in luogo diverso dalla sede sociale ovvero mediante mezzi di telecomunicazione o in modalità esclusivamente telematica, purché siano garantiti:



- dirigere e regolare lo svolgimento dei lavori;
- accertare e proclamare i risultati delle votazioni;
- adottare ogni provvedimento necessario al regolare svolgimento dell'Assemblea.

Il verbale dell'Assemblea è redatto dal Segretario ed è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario verbalizzante.

Il verbale deve indicare:

- la data, il luogo e le modalità di svolgimento dell'Assemblea;
- l'ordine del giorno;
- il numero degli associati presenti e rappresentati;
- le modalità e l'esito delle votazioni;
- le deliberazioni assunte;
- le eventuali dichiarazioni degli associati che ne richiedano espressamente l'inserimento.

L'Assemblea può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o in modalità mista, purché siano garantiti:

- l'identificazione dei partecipanti;
- la loro effettiva partecipazione alla discussione;
- l'esercizio del diritto di voto;
- la regolare verbalizzazione dei lavori.

La partecipazione mediante strumenti di telecomunicazione è consentita anche quando i partecipanti si trovino in luoghi diversi, purché siano assicurati la continuità della comunicazione, la possibilità di intervento e la parità di trattamento tra tutti gli aventi diritto.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità del collegamento e accerta la sussistenza delle condizioni necessarie per il valido svolgimento della riunione.

ART. 25) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ciascun associato avente diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta.

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

La delega deve essere conferita per iscritto, anche in formato elettronico, è personale e sempre revocabile.

Non sono ammesse deleghe in bianco.

La delega non può essere conferita ai componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, ove nominato, né ai dipendenti o ai collaboratori dell'Associazione.

PARAGRAFO VI

DIREZIONE E CONTROLLO

ART. 26) ORGANO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un numero di membri non inferiore a tre, determinato dall'Assemblea al momento della nomina.

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio Direttivo coloro che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità o incapacità previste dalla legge.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per il perseguimento delle finalità dell'Associazione, ad eccezione di quelli riservati dalla legge o dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea.



- dirigere e regolare lo svolgimento dei lavori;
 - accertare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - adottare ogni provvedimento necessario al regolare svolgimento dell'Assemblea.
- Il verbale dell'Assemblea è redatto dal Segretario ed è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario verbalizzante.
- Il verbale deve indicare:
- la data, il luogo e le modalità di svolgimento dell'Assemblea;
 - l'ordine del giorno;
 - il numero degli associati presenti e rappresentati;
 - le modalità e l'esito delle votazioni;
 - le deliberazioni assunte;
 - le eventuali dichiarazioni degli associati che ne richiedano espressamente l'inserimento.
- L'Assemblea può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o in modalità mista, purché siano garantiti:
- l'identificazione dei partecipanti;
 - la loro effettiva partecipazione alla discussione;
 - l'esercizio del diritto di voto;
 - la regolare verbalizzazione dei lavori.
- La partecipazione mediante strumenti di telecomunicazione è consentita anche quando i partecipanti in luoghi diversi, purché siano assicurati la continuità della comunicazione, la possibilità di intervenire e la parità di trattamento tra tutti gli aventi diritto.
- Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità del collegamento e accerta la sussistenza delle condizioni necessarie per il valido svolgimento della riunione.

ART. 251 RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ciascun associato avente diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta.

Al sensi dell'art. 24, comma 3, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

La delega deve essere contenuta per iscritto, anche in formato elettronico, è personale e sempre revocabile.

Non sono ammesse deleghe in bianco.

La delega non può essere contenuta ai componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, ove nominato, né ai dipendenti o ai collaboratori dell'Associazione.

PARAGRAFO VI DIREZIONE E CONTROLLO

ART. 252 ORGANO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un numero di membri non inferiore a tre, determinato dall'Assemblea al momento della nomina.

Al sensi dell'art. 25 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio Direttivo coloro che si trovano nelle condizioni di ineligibilità, decadenza, incompatibilità o incapacità previste dalla legge.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per il perseguimento delle finalità dell'Associazione, ad eccezione di quelli riservati dalla legge o dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea.

ART. 27) GRATUITÀ DELLE CARICHE SOCIALI

Le cariche associative sono svolte a titolo gratuito.

Ai componenti degli organi sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività svolta nell'interesse dell'Associazione, secondo le modalità previste dal presente Statuto e dalla normativa vigente.

Resta salva la possibilità di conferire ai componenti degli organi sociali specifici incarichi professionali o prestazioni di lavoro autonomo, purché distinti dalla carica ricoperta, nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, della normativa vigente e dei principi in materia di conflitto di interessi.

Il componente dell'organo sociale interessato non partecipa alla deliberazione relativa al conferimento dell'incarico né alle decisioni riguardanti il relativo compenso.

ART. 28) RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione nei confronti dei terzi, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e delle competenze riservate agli altri organi sociali dal presente

Statuto.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale è esercitata dal Vicepresidente, ove nominato.

ART. 29) ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dall'art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina un Organo di controllo, anche monocratico.

L'Organo di controllo resta in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea al momento della nomina ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applicano le cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalla legge.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Ricorrendone i presupposti di legge, l'Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti, purché composto da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre le funzioni e i compiti previsti dagli artt. 30 e 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 30) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nel Registro dei revisori legali.

Il Revisore legale dei conti resta in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea al momento della nomina ed è rieleggibile.

Il Revisore legale dei conti esercita le funzioni previste dall'art. 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalla normativa vigente, redigendo la relazione al bilancio nei casi previsti dalla legge.

ART. 27) GRATUITÀ DELLE CARICHE SOCIALI

Le cariche associative sono svolte a titolo gratuito.
Ai componenti degli organi sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività svolta nell'interesse dell'Associazione, secondo le modalità previste dal presente Statuto e dalla normativa vigente.
Resta salva la possibilità di conferire ai componenti degli organi sociali incarichi professionali o prestazioni di lavoro autonomo, purché distanti dalla carica ricoperta, nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, della normativa vigente e dei principi in materia di conflitto di interessi.
Il componente dell'organo sociale interessato non partecipa alla deliberazione relativa al conferimento dell'incarico né alle decisioni riguardanti il relativo compenso.

ART. 28) RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Presidente compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione nei confronti dei terzi, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e delle competenze riservate agli altri organi sociali dal presente Statuto.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale è esercitata dal Presidente ove nominato.

29) ORGANO DI CONTROLLO

Casi previsti dall'art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina un Organo di controllo, anche monocratico.
L'Organo di controllo resta in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea al momento della nomina ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Ai componenti dell'Organo di controllo si applicano le cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalla legge.
L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento.
Ritengono i presupposti di legge, l'Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti, purché composto da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.
L'Organo di controllo esercita inoltre le funzioni e i compiti previsti dagli artt. 30 e 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 30) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nel Registro dei revisori legali.
Il Revisore legale dei conti resta in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea al momento della nomina ed è rieleggibile.
Il Revisore legale dei conti esercita le funzioni previste dall'art. 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalla normativa vigente, redigendo la relazione ai bilanci nei casi previsti dalla legge.



PARAGRAFO VII

BILANCIO

ART. 31) ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il maggior termine eventualmente consentito dalla legge, ricorrendone i presupposti, il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, l'Associazione redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Il bilancio di esercizio, il bilancio sociale, ove previsto, e gli altri documenti per i quali la legge prevede obblighi di deposito o pubblicazione sono redatti e depositati secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

ART. 32) CONSULTAZIONE DEI LIBRI SOCIALI

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali dell'Associazione secondo quanto previsto dall'art. 24 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'associato che intenda esercitare tale diritto presenta richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo provvede entro trenta giorni dalla richiesta, indicando data, orario e modalità della consultazione presso la sede dell'Associazione o con altra modalità idonea.

La consultazione avviene nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e senza pregiudizio per il regolare svolgimento dell'attività associativa.

ART. 33) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E UTILIZZO DEL PATRIMONIO

Ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e agli altri componenti degli organi sociali, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di destinare il proprio patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, allo svolgimento delle attività statutarie e al perseguimento esclusivo delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

PARAGRAFO VIII

ESTINZIONE, SCIoglimento, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 34) SCIoglimento ED ESTINZIONE

L'Associazione si estingue nei casi previsti dalla legge e si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria adottata con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile e dal presente Statuto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

ART. 35) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea, che perseguano finalità analoghe o affini a quelle dell'Associazione.

PARAGRAFO VII

BILANCIO

ART. 31) ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il maggior termine eventualmente consentito dalla legge, ricorrenza i presupposti, il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Ricorrenza i presupposti previsti dalla legge, l'Associazione redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio di esercizio, il bilancio sociale, ove previsto, e gli altri documenti per i quali la legge prevede obblighi di deposito o pubblicazione sono redatti e depositati secondo la modalità e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

ART. 32) CONSULTAZIONE DEI LIBRI SOCIALI

Il libro sociale ha diritto di esaminare i libri sociali dell'Associazione secondo quanto previsto dall'art. 117 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il libro sociale che intende esercitare tale diritto presenta richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo provvede entro trenta giorni dalla richiesta, indicando data, ora e modalità di consultazione presso la sede dell'Associazione o con altra modalità idonea. La consultazione avviene nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e senza pregiudizio per il regolare svolgimento dell'attività associativa.

ART. 33) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E UTILIZZO DEL PATRIMONIO

Al sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e agli altri componenti degli organi sociali, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di destinare il proprio patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, allo svolgimento delle attività statutarie e al perseguimento esclusivo delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

PARAGRAFO VIII

ESTINZIONE, SCIoglimento, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 34) SCIoglimento ED ESTINZIONE

L'Associazione si estingue nei casi previsti dalla legge e si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria adottata con la maggioranza prevista dall'art. 21 del Codice Civile e dal presente Statuto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

ART. 35) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Al sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), a salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea, che perseguano finalità analoghe o affini a quelle dell'Associazione.

In mancanza di diversa individuazione da parte dell'Assemblea, il patrimonio è devoluto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

PARAGRAFO IX
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 36) COMUNICAZIONI AGLI ASSOCIATI

Ai fini del presente Statuto, tutte le comunicazioni agli associati sono effettuate utilizzando i recapiti dagli stessi comunicati all'Associazione e risultanti dal Libro degli associati ovvero da successive comunicazioni formalmente trasmesse al Consiglio Direttivo.

ART. 37) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, del Codice Civile e della normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore.

Gudino Silvio
IL SEGRETARIO

Franco Tenu
IL PRESIDENTE

CHIARI
il presente costituisce
allegato dell'atto reg.to
il 13/04/2026
al n. 121 serie 3

Il Funzionario Tributario
(Maria Maiorino)

